



REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Piazza Dante - 96015 FRANCOFONTE
TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089
COD.FISC.: 82000290898 - COD.MECC. SRIC86300L
e-mail srcic86300l@istruzione.it

2 ISTITUTO COMPRENSIVO - "D. ALIGHIERI"-FRANCOFONTE
Prot. 0006262 del 29/05/2024
V (Uscita)

Circolare N. 292

FRANCOFONTE 29.05.2024

Ai docenti delle classi di Scuola Secondaria di I grado
Ai genitori-esercenti la potestà genitoriale degli alunni della Scuola secondaria I grado
Agli alunni e alle alunne della Scuola secondaria I grado
Al sito WEB

Oggetto: CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO – A.S.2023/2024

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, tenendo conto della normativa vigente.

Ai sensi del D.Lvo 62/2017, è ammesso allo scrutinio finale l'alunno che abbia frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ del piano educativo personalizzato calcolati tenendo conto delle eventuali deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti. Ai fini della validità dell'anno scolastico il limite massimo delle ore di assenza consentite è il seguente:

Ore settimanali	Ore annuali (per 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale)	Assenze consentite (25% totale)
30	990	743	247

All'art.5 comma 2 del Dlgs. 62/2017 è stabilito che "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione." I criteri generali, giusta delibera degli OO.CC., per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione a manifestazioni o gare sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- Provenienza da altre Istituzioni Scolastiche in corso d'anno;
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;

- Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale in presenza di Piano didattico personalizzato;
- Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali

Si precisa che l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

In ogni caso, la non ammissione è concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno la non ammissione di un alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e concessi gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative eventualmente previste dal piano didattico personalizzato dell'allievo.

In sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998). Inoltre, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, il Consiglio di Classe, sarà tenuto a verificare la sussistenza del seguente requisito: "non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Ferlito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93